

(N. 1592)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1956

Abrogazione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, aveva sancito l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio di scuole ed istituti d'istruzione secondaria nelle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, ma una norma transitoria dello stesso decreto (articolo 32), aveva anche stabilito che il suddetto concorso speciale avrebbe dovuto effettuarsi per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi.

Stante la necessità di non ostacolare, mentre era in pieno sviluppo, l'azione ministeriale mirante a dare, dopo la parentesi bellica, stabilità e nuova funzionalità alla scuola italiana, le disposizioni sui concorsi speciali sono state

anche successivamente sospese in forza di speciali provvedimenti, l'ultimo dei quali ne ha rinviata l'attuazione fino al 30 settembre 1955 (legge 6 marzo 1953, n. 126).

È intervenuta intanto la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la quale ha disciplinato *ex-novo* i concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti secondari, subordinando l'ingresso nei ruoli degli insegnanti ad un duplice esame, di abilitazione prima e di concorso poi. Se ora dovessero riprendere vigore le norme sui concorsi speciali, ne conseguirebbe che gli insegnanti, per essere assegnati alle sedi di cui sopra, dovrebbero sottoporsi ad un terzo esame in aggiunta ai due già previsti dalla citata legge n. 1440.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere alla soppressione dell'obbligo del concorso spe-

ciale in parola, tanto più che la questione relativa a tale soppressione è stata anche dibattuta in sede di esame del nuovo stato giuridico degli insegnanti medi e risolta in senso favorevole alla soppressione stessa.

D'altra parte è urgente adottare le opportune misure per evitare che il Ministero della pubblica istruzione si trovi nella impossibilità di conferire per il prossimo anno scolastico, in occasione del movimento del personale insegnante, le cattedre disponibili nelle sedi di cui trattasi, che sono generalmente le più ambite: tali misure si concretano nella abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Capo provviso-

rio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, per svincolare dall'obbligo del concorso speciale l'accesso alle cattedre degli istituti di istruzione secondaria frazionati nelle otto sedi elencate dalla norma citata.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, col quale sono abrogate le disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. Al provvedimento il Ministero del tesoro ha dato il proprio assenso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono abrogate.

Le cattedre disponibili negli istituti e scuole delle sedi indicate nel precedente comma sono conferite, a partire dall'anno scolastico 1956-1957, con i criteri previsti dall'articolo 19 del citato decreto 21 aprile 1947, n. 629.